

## REGOLAMENTO (CE) N. 1589/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2000

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2000 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rati per il secondo periodo, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

## Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2000 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte nella seguente misura:

considerando quanto segue:

- a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca e della Romania;
- b) 0,3998 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98, compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2000, ammontano a:
- a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:
- 3 262,50 t. di carni originarie dell'Ungheria,
  - 1 650 t. di carni originarie della Repubblica ceca,
  - 875 t. di carni originarie della Slovacchia,
  - 125 t. di carni originarie della Bulgaria,
  - 912,50 t. di carni originarie della Romania;
- b) 3 000 t. di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 o 1 401,869 t. di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12.